

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DEGLI ARTT. 58, 60,
164 E SS., D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DI N. 3 ASILI NIDO DELLA A.S.L. ROMA 2,
PER LA DURATA DI 6 (SEI) ANNI EDUCATIVI**

CPV 80110000-8

Servizi di istruzione prescolastica

ART. 1

OGGETTO DELLA GARA

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione di n. 3 asili nido della ASL Roma 2, per la durata di 6 (sei) anni educativi.

Il valore totale della concessione pari ad **€4.848.000,00**=(IVA esclusa): il contesto economico generale, gli oneri per la sicurezza ed ulteriori voci incidenti sul quadro generale sono indicati compiutamente nel PEF.

Il canone concessorio annuale a base d'asta, soggetto a rialzo, è pari ad **€18.000,00**=(IVA esclusa).

La controprestazione a favore del Concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, secondo quanto disposto dal Capitolato tecnico.

ART. 2

DURATA DEL CONTRATTO

Ai fini del computo della durata della concessione, l'Azienda, visto il dettato di cui all'articolo 168 del Codice degli Appalti, ai sensi del quale *“per le concessioni ultraquinquennali, la durata massima della concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario”*, ha previsto che la durata iniziale della concessione è di 72 mesi, ossia sei (6) anni educativi decorrenti dalla data di effettiva esecuzione, ossia dalla data del Verbale di Consegna dei luoghi redatto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

L'anno educativo è composto da 11 mesi, naturali e consecutivi, decorrenti dal 1° settembre al 31 luglio.

Il primo anno educativo si intenderà maturato indipendentemente dalla data dell'effettivo avvio della concessione e, dunque, anche nell'ipotesi di svolgimento del servizio per un periodo inferiore ad 11 mesi (a titolo esemplificativo, in caso di avvio del servizio in un mese successivo a settembre, al 31 luglio, l'anno educativo sarà, comunque, considerato maturato): in tal caso, giusto art. 2 del Capitolato tecnico, rimane fermo il termine finale del 31 luglio 2028.

ART. 3

AVVIAMENTO COMMERCIALE

Con la partecipazione alla presente gara il concessionario riconosce e dà atto, senza riserva alcuna, che non ricorrono gli estremi che possano dar luogo al riconoscimento del cosiddetto avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo e dichiarando che l'entità del canone da corrispondere all'ASL è tale che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin d'ora soddisfatto e tacitato di ogni eventuale diritto che potesse eventualmente far valere in sede od a seguito della scadenza o della risoluzione anticipata del contratto, per qualsivoglia ragione.

ART. 4

SPESE PER LA PUBBLICAZIONE

L'O.E. aggiudicatario della commessa dovrà provvedere al rimborso delle spese di pubblicità legale sostenute dalla A.S.L. Roma 2 relativamente alla pubblicazione del bando di gara e del correlato esito ai sensi dell'art. 34, comma 35, della L. 221/2012, nonché dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016, entro il termine di

sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sarà cura della stazione appaltante comunicare all'aggiudicataria di ciascun lotto gli importi che dovranno essere versati, nei termini su indicati, proporzionalmente al valore dei lotti aggiudicati e le modalità di versamento.

ART. 5

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Il controllo sull'andamento complessivo dell'appalto è affidato al Direttore dell'esecuzione del contratto, che dovrà accertare il pieno rispetto degli obblighi contrattuali.

Il Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato tecnico, cura la redazione del Verbale di Consegna dei luoghi, che determina l'avvio della concessione.

Il Direttore dell'esecuzione verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto medesimo da parte dell'O.E. aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali: a tal proposito, l'Azienda, tramite il Direttore dell'esecuzione o suoi incaricati, ha accesso agli asili nido in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme di cui al presente Capitolato speciale e al Capitolato tecnico.

ART. 6

PAGAMENTI

Ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, il concessionario, trattandosi di contratto attivo per l'Azienda Sanitaria, dovrà provvedere ad effettuare il pagamento dei corrispettivi dovuti in favore della A.S.L. Roma 2 a titolo di canone risultante dal rialzo offerto in sede di gara, con le modalità concordate con la U.O.C. Ciclo Attivo, che verranno debitamente comunicate prima della stipulazione del contratto, nonché dettagliate nel contratto medesimo.

Ai sensi dell'art. 21 del Capitolato tecnico, il canone dovrà essere versato anticipatamente su base mensile entro e non oltre il giorno 5 del primo mese di competenza: il canone mensile sarà corrisposto per 12 mesi l'anno, indipendentemente dal numero di bambini effettivamente iscritti e a prescindere dalla durata dell'anno educativo, composto di 11 mesi a decorrere dal 1° settembre e fino al 31 luglio.

Ai fini dell'eventuale decorrenza degli interessi maturati sulle somme dovute si rimanda a quanto prescritto all'art. 1284 del Codice Civile.

ART. 7

OBBLIGHI DI REPORTISTICA

L'Operatore economico si obbliga ad assicurare il corretto e puntualmente svolgimento dei seguenti obblighi di monitoraggio del servizio:

- Presentare all'Azienda, entro il 1° quadrimestre di ogni anno educativo, una Relazione sull'andamento del servizio;

- Presentare, al termine di ogni anno educativo e, comunque, entro e non oltre il 31 luglio, una Relazione di verifica dell'attività svolta e dei risultati conseguiti;
- Tenere un apposito registro su cui indicare i nominativi dei bambini iscritti presso gli asili nido aziendali, le relative presenze giornaliere e le motivazioni delle assenze, nel rispetto della normativa nazionale ed europea di riferimento in materia di trattamento dati personali e sensibili;
- Tenere un apposito registro su cui indicare i nominativi degli operatori indicati nel servizio, con relative assenze e presenze giornaliere, nonché le variazioni intervenute nell'organico per sostituzioni di qualsiasi natura: tale registro dovrà essere collocato all'ingresso della struttura.

ART. 8 PERSONALE

Si applica quanto disposto agli artt. 5 e 6 del Capitolato tecnico in materia di personale e di applicazione della c.d. clausola sociale.

In particolare, il concessionario è tenuto:

- a) a garantire l'applicazione del rapporto di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, regolamentato dai CCNL di categoria;
- b) a ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni giuslavoristiche di matrice nazionale ed europea;
- c) a garantire la stabilità del personale almeno per ciascun anno educativo, fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati e motivati, e la tempestiva sostituzione degli operatori a qualsiasi titolo assenti con altri aventi pari requisiti;
- d) ad adottare un codice di regolamentazione di diritto allo sciopero di cui alla L. 146/1990, a garanzia dei servizi minimi essenziali da erogare all'utenza.

Il personale ausiliario addetto alla preparazione dei pasti dovrà necessariamente essere in possesso del titolo attestante la formazione obbligatoria HACCP e relativo aggiornamento periodico.

Il personale già operante alle dipendenze dell'affidatario uscente, oggetto di assorbimento in virtù della c.d. clausola sociale, dovrà essere adeguatamente formato entro il termine di 1 (uno) anno dall'avvio del servizio, con oneri a carico del concessionario.

ART. 9 PENALI

L'Amministrazione procederà, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali: si applica, in particolare, l'art. 108, comma 3, del Codice degli Appalti.

Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il RUP, tramite p.e.c., procederà all'immediata contestazione al concessionario delle circostanze come sopra rilevate, sulla scorta delle rilevazioni riscontrate e debitamente comunicategli dal Direttore dell'esecuzione.

Il concessionario potrà inviare le proprie controdeduzioni, sempre a mezzo p.e.c., entro il termine perentorio

di 10 giorni dalla formale contestazione.

Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.

La penale, all'esito dell'*iter* di verifica, sarà irrogata entro i 15 giorni successivi dalla presentazione della memoria controdeduttiva, qualora il ritardo sia da ritenersi non giustificabile e, comunque, indipendentemente dall'eventuale adempimento successivamente posto in essere.

Onde eseguire l'incameramento della penale, l'Amministrazione, laddove il concessionario non ottemperi mediante versamento di quanto dovuto a titolo di penale unitamente al primo canone concessorio utile, potrà provvedere alla ritenzione dell'ammontare pari alla penale irrogata, attingendo da quanto versato dalla Ditta a titolo di cauzione definitiva.

In ogni caso, decorsi 15 giorni dalla presentazione della memoria controdeduttiva, la Stazione Appaltante, oltre all'applicazione delle penalità, avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile qualora l'inadempimento sia reputato non di "*scarsa importanza*" ai sensi del successivo art. 1455.

In tal caso, la Stazione Appaltante si riserverà altresì di sollevare l'eccezione circa l'eventuale maggior danno arrecato e realizzato in danno della stessa.

Le penali saranno applicate in particolar modo con riferimento alle seguenti inadempienze:

- qualità del servizio non conforme a quanto prescritto nel Capitolato tecnico e/o nell'Offerta tecnica;
- inosservanza di quanto disposto agli artt. 7 e 8 del presente Capitolato speciale, nonché alle norme del Capitolato tecnico in ordine al corretto funzionamento del servizio;
- mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio e continuità del servizio;
- funzionamento del servizio di nido, nel rispetto della normativa nazionale e regionale e del perseguimento delle finalità e obiettivi contenuti nel vigente Regolamento Comunale dei Nidi d'Infanzia di Roma Capitale, come indicato nell'art. 1 del Capitolato tecnico;
- irregolarità riscontrate a seguito dei controlli effettuati dall'Amministrazione e/o dal Comune di Roma e dalle altre autorità all'uopo competenti;
- igiene generale dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;
- corretto stato e uso dei locali, attrezzature e arredi;
- rispetto delle norme di sicurezza;
- ritardo nel pagamento del canone di concessione;
- utilizzo di personale, anche supplente, non in possesso delle qualifiche richieste ovvero sostituzione di personale, durante l'anno educativo, in mancanza di espresso assenso dell'Azienda;
- scarso decoro e correttezza nei rapporti con l'utenza.

La Ditta aggiudicataria, finché perdura o, comunque, per tutto il periodo in cui è perdurato l'inadempimento, dovrà corrispondere una penale in misura giornaliera pari al 0,05% (zero/05 per cento) dell'ammontare del valore annuo di concessione (ossia €404,00/giorno) per il ritardato e/o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte.

Le cause di forza maggiore o gli eventi indipendenti dalla volontà della Ditta, quali scioperi nei settori operativi interessati o in quelli collegati, perciò influenti sulle prestazioni di servizi, debbono essere tempestivamente segnalate e documentate.

ART. 10

CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO

La concessione può cessare nei casi di cui all'art. 176 del D.lgs. 50/2016, previa comunicazione al concessionario e senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dall'art. 1456 c.c. laddove si configuri una delle seguenti ipotesi:

- a) inadempimento del contratto ovvero inesatto adempimento che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto e, comunque, nel caso di applicazione di penali di importo superiore al 10% del valore della concessione stimato per un anno;
- b) arbitraria sospensione o interruzione del servizio;
- c) reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del canone;
- d) cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata o atti di sequestro o pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario;
- e) violazione degli artt. 105 e 106 del D.lgs. n. 50/2016;
- f) reiterato mancato rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;
- g) mancata reintegrazione ovvero ricostituzione del deposito cauzionale definitivo, qualora la cauzione prestata sia già stata escussa in tutto o in parte a causa delle inadempienze contrattuali;
- h) mancata concessione di nuova garanzia, qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;
- i) perdita o sospensione delle abilitazioni di legge;
- j) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- k) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- l) qualora, successivamente alla stipulazione del contratto, fosse accertata la sussistenza di una causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- m) violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- n) accertata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi e ritardi reiterati nella corresponsione delle competenze spettanti al personale;
- o) irregolarità contributiva ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
- p) ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'O.E. con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluni dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis c.p.;
- q) in tutte le ulteriori ipotesi di cui all'art. 176 del D.lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto l'O.E. sarà tenuto al risarcimento degli ulteriori danni diretti ed indiretti, nonché al risarcimento delle maggiori spese che l'Azienda dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. L'Azienda provvederà ad incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo

salvo il risarcimento di maggiori danni, nonché a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione gli inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto.

L'Azienda si riserva di aggiudicare l'appalto all'O.E. che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

Il contratto di concessione stabilisce la **risoluzione** del rapporto in caso di **mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento** di cui all'art. 165 del Codice degli appalti entro un congruo termine, non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione: tale documento dovrà essere fornito formalmente alla Stazione Appaltante a semplice richiesta del Direttore dell'esecuzione del contratto.

È fatta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine e rilasciate da operatori di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

ART. 11 RECESSO

Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda esercitare il diritto di recesso, provvederà a darne comunicazione scritta all'appaltatore entro un termine non inferiore a 20 giorni, mediante p.e.c. o lettera raccomandata A/R.

In particolare, qualora subentri, nelle more del perfezionamento dell'aggiudicazione o nel corso della fornitura, un provvedimento regionale centralizzato o di altro soggetto Aggregatore per l'affidamento del servizio in oggetto, l'Azienda si riserva di recepire detto provvedimento e recedere dal contratto scaturente dalla presente procedura.

ART. 11 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

L'O.E. contraente è tenuto ad eseguire in proprio il servizio di cui al presente Capitolato, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione del servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dalle norme di legge vigenti.

Ferma restando la disciplina di cui all'art. 30, alle concessioni in materia di subappalto si applica l'art. 174 del D.lgs. 50/2016.

ART. 12 CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA A.S.L. ROMA 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2, approvato con Deliberazione 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni o servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

In caso di violazione delle disposizioni dettate dal suddetto Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, l'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere la situazione di illegalità e a prevenire la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 13

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del combinato disposto di cui alla Legge 30 giugno 2003 n. 196 e dal Nuovo Regolamento Europeo in materia di gestione dei Dati Personali, denominato per brevità "GDPR", n. 2016/679/UE in materia di Gestione dei Dati Personali, si specifica che gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità relative allo svolgimento della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si obbliga a tenere riservate tutte le informazioni a conoscenza del personale dipendente nello svolgimento del servizio, si obbliga altresì a porre in essere gli adempimenti necessari a tutelare la riservatezza di tali informazioni e documentazione: a tal fine il legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere alla sottoscrizione della documentazione concernente "*Atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali*".

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto a carico del Fornitore che comportino ovvero possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare la ASL Roma 2, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con separato atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara.

ART. 14

RISCHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO - ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico ogni responsabilità civile e penale derivante dal funzionamento del servizio, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato tecnico.

La A.S.L. Roma 2 è esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni, sia diretti che indiretti, compresi gli infortuni o altro, che potessero derivare, a cose e/o persone, incluso il personale della ditta aggiudicataria, dall'espletamento delle attività di cui al presente capitolato o a cause ad esso connesse.

La Ditta aggiudicataria, pertanto, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita *ex lege* in favore del proprio personale, si impegna a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di concessione, con una primaria Compagnia di Assicurazione, mantenendola per tutta la durata del contratto concessorio, una polizza RCT/RCO (*cfr art. 15 del Capitolato tecnico*).

In particolare, la polizza deve prevedere l'espressa inclusione della Stazione Appaltante nel novero dei terzi a tutti gli effetti e l'inclusione della responsabilità personale degli addetti (dipendenti e/o collaboratori) al servizio nell'esercizio delle attività svolte per conto della Ditta aggiudicataria.

Dovranno essere altresì compresi in garanzia, i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione o che comunque siano riconducibili ai servizi richiesti dal presente capitolato.

La A.S.L. Roma 2 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere,

durante l'esecuzione del servizio, al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

La validità temporale della polizza RCT/RCO dovrà estendersi ai danni denunciati nei sei mesi successivi alla scadenza del contratto, purché verificatisi durante la vigenza dello stesso.

L'esistenza di tale polizza non esime la Ditta aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Copia della suddetta polizza dovrà essere trasmessa alla A.S.L. Roma 2, prima della stipula del contratto.

ART. 12

ADEMPIMENTI LEGGE ANTICORRUZIONE

L'impresa aggiudicataria assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art. 53, comma 16- ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

ART. 13

CESSIONE DEL CREDITO

Le cessioni di credito sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.lgs. 50/2016.

Le cessioni di credito sono efficaci e opponibili all'Azienda qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione.

La richiesta dovrà pervenire all'Azienda e dovrà contenere l'indicazione dei crediti che l'O.E. aggiudicatario intende cedere nonché gli estremi della relativa deliberazione aziendale di aggiudicazione o in alternativa dell'ordine di riferimento. Il contratto di cessione del credito dovrà contenere le clausole di ottemperanza alla legge 13 agosto 2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 14

FORO COMPETENTE

Il giudizio su eventuali controversie relative all'esecuzione del contratto di appalto è devoluto alla giurisdizione esclusiva del foro di Roma.

ART. 15

NORME DI RINVIO

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato si rinvia al D.lgs.18 aprile 2016 n. 50, al codice civile, al codice penale nonché alla restante normativa vigente in materia.